

**REGOLAMENTO INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE –
ART. 45 DEL D. LGS. 36/2023**

Approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 80 del 10/07/2025

SOMMARIO

1. OGGETTO	2
2. AMBITO DI APPLICAZIONE	2
3. SOGGETTI DESTINATARI	3
4. ORGANIZZAZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO	3
5. QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI PER GLI INCENTIVI	4
6. LIMITI INDIVIDUALI DELL'INCENTIVO	4
7. CONDIZIONI DI NON AMMISSIBILITA' DELL'INCENTIVO	4
8. RUOLO DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA – S.U.A.	5
9. COSTITUZIONE DEL FONDO	6
10. RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI TRA LE ATTIVITA'	6
11. RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI TRA I SOGGETTI DESTINATARI	7
12. RIDUZIONE DEGLI INCENTIVI	8
13. QUOTA UTILIZZATA DALL'AMMINISTRAZIONE	8
14. NORME FINALI	9

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento definisce le modalità e i criteri di riparto delle risorse del fondo destinato ad incentivi per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti dell'Unione Val d'Enza e dei Comuni di Bibbiano, Campegine, Canossa, Cavriago, Gattatico, Montecchio Emilia, San Polo d'Enza, Sant'Ilario d'Enza, dell'ASP "Carlo Sartori" e dell'Azienda Speciale "CavriagoServizi" (di seguito «l'Amministrazione») secondo quanto previsto dall'articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, pubblicato nel S.O. n. 12 alla G.U. 31 marzo 2023, n. 77 (di seguito "Codice dei contratti pubblici").
2. Il presente regolamento si applica nel caso di affidamento di contratti di lavori, di servizi e di forniture, siano essi in appalto o tramite forme di PPP, ivi compresi i contratti di concessione. Per quanto non previsto dal presente regolamento trovano applicazione: a) le leggi ed i regolamenti nazionali;

b) i contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Funzioni Locali (di seguito «CCNL»).

Art. 2

Ambito di applicazione

1. Le funzioni tecniche che danno titolo alla corresponsione degli incentivi sono quelle individuate dall'articolo 45 ed all'allegato I.10 del codice dei contratti pubblici. Ai sensi dell'art. 45, comma 2, per gli affidamenti di servizi e forniture condizione necessaria per la previsione degli incentivi per le funzioni tecniche è la nomina del Direttore dell'Esecuzione del Contratto quale persona diversa dal RUP.
2. Nello specifico, sono incentivabili le attività di:
 - programmazione della spesa per investimenti;
 - responsabile unico del progetto;
 - collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento);
 - redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
 - redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
 - redazione del progetto esecutivo;
 - coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
 - verifica del progetto ai fini della sua validazione;
 - predisposizione dei documenti di gara;
 - direzione dei lavori;
 - ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
 - coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
 - direzione dell'esecuzione;
 - collaboratori del direttore dell'esecuzione;
 - coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
 - collaudo tecnico-amministrativo;
 - regolare esecuzione;
 - verifica di conformità;
 - collaudo statico (ove necessario).
3. A seguito dell'abrogazione dell'allegato I.10 conseguente all'entrata in vigore del regolamento ministeriale adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3 della L. n. 400/1988 ed in attuazione dell'art. 45, comma 1 del codice dei contratti pubblici, il richiamo all'allegato I.10 sarà da intendersi riferito a tale regolamento ministeriale e le attività elencate al comma 2 del presente articolo saranno pertanto sostituite da quelle individuate nel regolamento ministeriale.

Art. 3

Soggetti destinatari

1. I soggetti destinatari degli incentivi sono individuati nei dipendenti, sia amministrativi che tecnici ed anche con rapporto di lavoro a tempo determinato, dell'Amministrazione che svolgono le funzioni tecniche inerenti alle attività di cui all'articolo 2.

-
2. Non concorrono alla ripartizione dell'incentivo i dipendenti con qualifica dirigenziale. Le quote di incentivo ad essi teoricamente spettanti in relazione alle attività tecniche da questi svolte costituiscono economia.

Art. 4

Organizzazione del gruppo di lavoro

1. Il Responsabile competente individua con proprio provvedimento per ciascuna procedura di affidamento la figura del **Responsabile Unico del Progetto** (di seguito «**RUP**») tra i dipendenti in possesso dei requisiti previsti dal Codice dei contratti pubblici.
2. Nell'ambito di ciascuna procedura di affidamento il Responsabile competente, assicurando ove possibile il principio di rotazione ed un'equa ripartizione degli incarichi, individua altresì con proprio provvedimento e sentito il RUP il gruppo di lavoro destinatario degli incentivi, identificando il ruolo di ciascuno, ivi compresi i collaboratori.
3. L'individuazione del gruppo di lavoro avverrà tenendo conto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dei seguenti criteri:
 - a) necessità di integrazione tra diverse competenze professionali, anche in relazione alla tipologia dell'opera o lavoro da realizzare;
 - b) esperienze professionali eventualmente acquisite;
 - c) esecuzione di attività analoghe con risultati positivi;
 - d) consequenzialità e complementarità con altri incarichi, eventualmente già ricevuti, aventi lo stesso oggetto.
4. Non sono conferiti incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. È fatto obbligo per il Responsabile che conferisce gli incarichi di accertare la sussistenza di carichi pendenti per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del Codice penale a carico del dipendente, ai sensi della normativa sopra citata.
5. Nel provvedimento del responsabile di individuazione del gruppo di lavoro sono altresì delineati i tempi entro i quali ciascuna figura professionale deve eseguire le proprie prestazioni, anche mediante rinvio ai documenti procedurali appropriati.
6. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal Responsabile competente, tenendo conto delle esigenze emergenti e dando atto dei soggetti cui imputare le attività già svolte, nonché quelle ancora da svolgere.
7. Il RUP assicura l'attivazione tempestiva delle strutture e delle persone interessate all'esecuzione delle prestazioni. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro viene effettuata in base al livello di responsabilità professionale correlato alla specifica prestazione svolta e al contributo fornito dai dipendenti coinvolti, sulla base dei criteri individuati nel presente Regolamento.

Art. 5

Quantificazione degli oneri per gli incentivi

1. Gli oneri di incentivazione per le funzioni tecniche sono costituiti da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensivo degli oneri previdenziali, assistenziali e dell'IRAP a carico dell'Amministrazione.
2. L'80% delle risorse finanziarie sono ripartite tra i dipendenti di cui agli artt. 3 e 4 del presente Regolamento, secondo le modalità e i criteri previsti nel presente regolamento. Le spese di trasferta o missione non sono a carico del fondo. Il restante 20%, eventualmente incrementato in conformità alle disposizioni regolamentari di seguito individuate, è destinato alle finalità di cui al successivo art. 13, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata.
3. Gli oneri vengono finanziati mediante la loro previsione all'interno del quadro economico del singolo lavoro, fornitura o servizio.

Art. 6

4

Limiti individuali dell'incentivo

1. Il totale degli incentivi maturati da un dipendente nell'arco dell'anno di riferimento, indipendentemente dal momento di pagamento e anche per compiti svolti per altre amministrazioni, non deve superare il trattamento economico annuo lordo complessivo ricevuto dal medesimo dipendente. Ove vengano utilizzati i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto secondo la disciplina del Codice, questo limite può essere elevato del 15%.
2. Gli incentivi che superano il limite del precedente comma contribuiscono ad aumentare le risorse di cui al successivo art. 13.

Art. 7

Condizioni di non ammissibilità dell'incentivo

1. Non sono incentivabili:
 - a) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice dei contratti ai sensi dell'art. 56 dello stesso; b) i lavori il cui costo è inferiore ad € 40.000;
 - c) gli acquisti di beni e servizi il cui costo è inferiore ad € 40.000;
 - d) gli affidamenti in adesione a convenzioni / accordi quadro di Consip o della centrale regionale Intercent-ER.
2. L'amministrazione può decidere, alternativamente all'attribuzione degli incentivi di cui al presente Regolamento, di adottare altri metodi di retribuzione per le attività tecniche svolte dai propri dipendenti.

Art. 8 Ruolo delle Centrali di Committenza (CUC) – Stazione Unica Appaltante (SUA)

1. Ai dipendenti della Centrale di Committenza – Stazione Unica Appaltante che gestiscono attività incentivabili viene assegnato un incentivo pari al 20% per i Lavori e pari al 25 % per Servizi e Forniture di quanto previsto per ciascuna procedura da questo Regolamento. Tale quota è attribuita

su richiesta della centrale di committenza. La quota destinata alla centrale di committenza è detratta da quella che sarebbe dovuta al personale dell'ente che ha trasferito le sue funzioni alla centrale stessa.

2. La percentuale di cui al comma 1 dev'essere calcolata sull'importo posto a base della procedura di affidamento e comprende le due componenti (incentivi al personale per l'80% e quota innovazione per il 20%), secondo i limiti e le finalità indicate dai successivi commi 3, 5, 6 e 7 dell'art. 45 medesimo.
3. L'incentivo destinato al personale della CUC/SUA viene ripartito, tra i dipendenti che ne hanno diritto, con atto del Responsabile della CUC/SUA, nella seguente maniera:
 - a. Responsabile della fase di affidamento: 60%;
 - b. Collaboratori: 40%.
4. Nel caso in cui nell'espletamento della procedura di acquisizione di lavori, servizi e fornire, l'Ente si avvalga della Centrale di Committenza – Stazione Unica Appaltante, l'incentivo spettante a quest'ultima dovrà essere:
 - a. impegnato con la determinazione a contrattare;
 - b. liquidato con la determinazione di presa d'atto dell'aggiudicazione divenuta efficace.
5. Il Servizio Appalti di norma attiva l'affidamento entro 20 giorni dalla trasmissione in via definitiva degli elaborati progettuali. In caso di procedure svolte in qualità di CUC – SUA, il termine di cui sopra può essere aumentato fino a 30 giorni sulla base delle richieste pervenute e decorre dalla trasmissione della determinazione a contrattare. Il mancato rispetto del termine determina per i dipendenti responsabili una riduzione del compenso dovuto a titolo di incentivo nella misura del 5% per ogni mese di ritardo; un ritardo superiore ai 6 mesi determina la mancata corresponsione dell'incentivo.
6. Qualora la Centrale di Committenza – Stazione Unica Appaltante svolga procedure di affidamento di contratti per conto di Enti non appartenenti all'Unione Val d'Enza, ai sensi dell'art. 45, comma 8, del d. Lgs. 36/2023, la percentuale di incentivo da riconoscere alla CUC-SUA è pari al 25% dell'incentivo previsto dall'art. 45, comma 2, indipendentemente dalla tipologia di contratto affidato. Tale percentuale comprende anche la quota del 20% delle risorse previste dal comma 5 del citato art. 45.

Art. 9

Costituzione del fondo

1. Il fondo di cui all'art. 45, comma 2, del Codice è costituito da una somma percentuale dell'importo, al netto dell'IVA, posto a base delle procedure di affidamento pari a:

Si
che le

precisa

ATTIVITÀ	PERCENTUALE NON SUPERIORE AL
Appalti di opere o lavori pubblici, compresi gli interventi di manutenzione straordinaria, di importo fino ad € 500.000,00	2,00%
Appalti di opere o lavori pubblici, compresi gli interventi di manutenzione straordinaria, di importo compreso tra € 500.000,01 ed € 2.000.000,00	1,70%
Appalti di opere o lavori pubblici, compresi gli interventi di manutenzione straordinaria, di importo superiore ad € 2.000.000,01	1,30%
Appalti di lavori di manutenzione ordinaria	1,00%
Appalti di servizi	1,00%
Appalti di forniture	0,50%
Contratti di PPP e di concessione di cui al libro IV del d. Lgs. 36/2023, da calcolarsi sul valore complessivo dell'operazione	0,50%

percentuali relative agli appalti di opere o lavori pubblici, compresi gli interventi di manutenzione straordinaria sono da intendersi nella seguente maniera, ad es:

- per appalto di lavori avente importo di € 700.000,00, l'incentivo sarà pari a: € 500.000*0,02 + € 200.000*0,017 = 10.000 + 3.400 = € 13.400,00.
- Per appalto di lavori avente importo di € 3.000.000,00, l'incentivo sarà pari a: € 500.000*0,02 + € 1.500.000,00*0,017 + € 1.000.000,00*0,013 = 10.000+25.500+13.000 = € 48.500,00

2. In caso di modifiche, nonché di varianti, dei contratti di appalto in corso di validità, nelle ipotesi previste dall'articolo 120 del codice, autorizzate dal RUP, che comportino un incremento dell'importo a base di gara, il totale incentivabile è riferito al nuovo importo lordo del contratto di appalto. L'incremento del totale incentivabile a seguito di variante deve corrispondere ad un incremento dell'importo a base di gara sul quale è stata inizialmente calcolata la percentuale, ai fini del rispetto del limite massimo del due per cento di cui all'articolo 45 del codice. L'importo correlato è determinato nel provvedimento autorizzatorio del RUP di cui all'art. 120, comma 13, del Codice.

Art. 10 Ripartizione degli incentivi tra le attività

1. Per le percentuali previste per le attività incentivate, si rimanda all'Allegato "A" parte integrante del presente regolamento.
2. Ai fini della liquidazione le prestazioni sono da considerarsi rese:
 - a) per la programmazione della spesa per investimenti, con l'emanazione del relativo provvedimento;
 - b) per la verifica dei progetti, con l'invio al RUP della relazione finale di verifica;
 - c) per le procedure di bando/invito, con la pubblicazione del provvedimento di efficacia dell'aggiudicazione;

-
- d) per l'esecuzione dei contratti in caso di forniture e servizi, con l'espletamento delle verifiche periodiche;
 - e) per la direzione lavori, con l'emissione del certificato di ultimazione lavori;
 - f) per il collaudo tecnico-amministrativo, con l'emissione del certificato di collaudo finale, ovvero del certificato di regolare esecuzione o del certificato di conformità, nei casi previsti dalla normativa;
 - g) per il collaudo statico, con il deposito del certificato;
 - h) per il RUP, all'approvazione del collaudo o della regolare esecuzione.

Art. 11

Ripartizione degli incentivi tra i soggetti destinatari

1. La distribuzione degli incentivi, così come frazionati sulla base della tabella di cui all'art. 10 del presente Regolamento, tra i singoli soggetti destinatari è effettuata dal Responsabile competente, tenendo conto:
 - del rispetto delle tempistiche per la specifica attività;
 - della correttezza e completezza dell'attività svolta; 7
 - della professionalità dimostrata nello svolgimento dell'attività;
 - del rispetto di obblighi di legge o regolamentari e di diligenza, in assenza del quale gli incentivi non sono oggetto di liquidazione.
2. Nel caso in cui lo stesso soggetto sia incaricato di svolgere più attività considerate separatamente ai fini dell'incentivo, le relative percentuali vengono sommate. Resta fermo che un singolo dipendente non può percepire incentivi per una percentuale superiore al 50% del totale degli incentivi erogabili per il singolo lavoro, servizio o fornitura.
3. Nel caso in cui un'attività sia condotta da più figure, il Responsabile competente è tenuto a pesare l'apporto di ciascun soggetto coinvolto nella stessa attività e ad indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.
4. Ai fini della distribuzione degli incentivi, il Responsabile competente compila una scheda individuale per ciascun soggetto destinatario dell'incentivo, nella quale sono indicati gli elementi di cui al punto 1 del presente articolo e la misura dell'incentivo da liquidare.
5. La distribuzione degli incentivi avviene entro e non oltre il 30 giugno dell'anno successivo a quello di competenza, con riferimento alle attività svolte dal singolo dipendente ed indipendentemente dalla realizzazione dell'opera o dall'acquisizione del servizio o della fornitura, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 12.

Art. 12

Riduzione degli incentivi

1. L'importo da corrispondere ai soggetti destinatari è ridotto in caso di incrementi ingiustificati, attestati dal Responsabile nella scheda di cui all'art. 11, comma 4 del presente Regolamento, dei tempi previsti per l'espletamento delle attività imputabili ai soggetti incaricati, qualora gli stessi non determinano aumenti dei costi previsti nel quadro economico o danni per l'Amministrazione.

-
2. Nel caso di cui al comma 1, il compenso spettante è ridotto mediante l'applicazione di una penale per ogni mese di ritardo, pari alla percentuale netta del 5,00% dell'importo spettante. Un ritardo superiore ai 6 mesi determina la revoca dell'incarico e la mancata corresponsione dell'incentivo.
 3. Qualora la realizzazione dell'opera o lavoro, la prestazione del servizio, o la fornitura si arresti per ragioni non dipendenti dal personale incaricato, purché in un momento successivo all'avvio della procedura di affidamento, il compenso incentivante è corrisposto proporzionalmente solo per le attività espletate e certificate dal RUP.
 4. Non hanno diritto a percepire il compenso incentivante i soggetti incaricati che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge o che, nello svolgimento dei compiti assegnati si rendano responsabili di gravi negligenze, gravi errori od omissioni, che arrechino pregiudizio per l'Amministrazione ovvero determinino l'incremento dei costi contrattuali. Tali mancanze sono attestate dal Responsabile nella scheda di cui all'art. 11, comma 4 del presente Regolamento.
 5. Laddove le violazioni e le responsabilità del soggetto incaricato non siano tali da configurare la fattispecie di cui al comma 4, il compenso incentivante è ridotto mediante l'applicazione da parte del Responsabile di una penale non inferiore al 10% dell'importo spettante e non superiore al 50% del suddetto importo, proporzionata alla gravità dell'inadempimento.

Art. 13

Quota utilizzata dall'amministrazione

1. La quota di cui all'art. 5, comma 2, terzo periodo del presente Regolamento è incrementata dalla quota parte degli incentivi eccedente i limiti individuali di cui all'art. 6, della quota parte degli incentivi corrispondenti a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del Responsabile di cui all'art. 11 e della quota parte di prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno.
2. Le anzidette risorse sono destinate all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, tra i quali:
 - la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
 - l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
3. Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate in parte per garantire:
 - attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
 - la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
 - la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

Art. 14

Norme finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della delibera di approvazione, con riferimento a tutte le procedure per l'affidamento di lavori, servizi e forniture cui si applica il

decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e sempre che si sia proceduto al relativo accantonamento contabile.

2. Decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore, si procederà ad una verifica delle modalità applicative del presente Regolamento e a eventuali modifiche delle disposizioni ivi contenute.
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente.
4. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sovraordinata.